

# COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 48 del 21.12.2018

**OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore **20.00**, nella sala delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Vice Sindaco, Marco Giuseppe Rebosio la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	<b>Assente</b>
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
MORANDI GIULIO	ASSESSORE	Presente

**Totale presenti 2 (DUE)**

**Totale assenti 1 (UNO) (Frontali Maurizio)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Il Vice Sindaco, Marco Giuseppe Rebosio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2018.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 e 48 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 avente ad oggetto “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

**CONSIDERATO** che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 18.05.2018 avente ad oggetto “Costituzione Delegazione trattante di parte datoriale. Anno 2018”;

**PRECISATO** che l’Orientamento applicativo ARAN – RAL 718 del 11/10/2011 chiarisce che in materia di composizione della Delegazione trattante di parte datoriale “*non esistono regole giuridiche o modelli comportamentali oggettivi da seguire, dovendosi riferire al buon senso ed ai principi generali di correttezza e buona fede nei rapporti reciproci tra chi conferisce l’incarico ed il destinatario dello stesso. L’ente individua i componenti ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto delle competenze e conoscenze possedute dai dirigenti (o dai funzionari negli enti di ridotte dimensioni demografiche) e delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare*”;

**VISTO** l’art. 183, comma 5, del T.U.E.L. secondo il quale il vincolo contabile diviene definitivo e passa anche allo stato di vincolo giuridico, solo dopo il perfezionamento dell’obbligazione, che ricorre esclusivamente a seguito del venire in essere del titolo necessario, che nell’ordinamento italiano è “il contratto” cioè “*l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*”, ex art. 1321 del codice civile;

**PRESO ATTO** che presso questo Ente non è presente la RSU;

**RICHIAMATO** l’Orientamento applicativo ARAN RS45 del 18/05/2011 con il quale è stato chiarito che “*la figura di un componente della delegazione trattante di parte pubblica è incompatibile con quella di componente della RSU il quale è a tutti gli effetti un dirigente sindacale. Le due figure, pertanto, essendo controparte l’una dell’altra, non possono essere in capo alla medesima persona. L’amministrazione, al fine di rimuovere tale stato di incompatibilità, dovrà, pertanto, procedere alla sostituzione del componente della delegazione trattante di parte pubblica, non potendo procedere alla dichiarazione di decadenza del dipendente da componente della RSU. Tale competenza, infatti, è in capo esclusivamente alla RSU stessa*”;

**PRECISATO** che per le organizzazioni sindacali, la Delegazione trattante è composta dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categorie firmatarie del CCNL del Comparto “Funzioni Locali”;

**PRESO ATTO** che il nuovo C.C.N.L. del Comparto “*Funzioni Locali*”, sottoscritto il 21/05/2018 risulta caratterizzato dall’assenza di un completo e ragionato regime transitorio per una molteplicità di istituti; e che tale lacuna ha finito per renderlo molto difficile da attuare con il CCDI a livello locale.

Unica eccezione all’assenza nel nuovo C.C.N.L. di fine maggio 2018 del “*regime transitorio*” si ravvisa rispetto alle Posizioni Organizzative, delle quali si occupa, l’art. 13, comma 3 a mente del quale “*Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del C.C.N.L. del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L.*”;

**EVIDENZIATE** non poche criticità in ordine al “*meccanismo di differenziazione dei premi di risultato individuale*”, imposto dall’art. 69 del CCNL del 21/05/2018. Infatti, dal momento che il C.C.N.L. del 21.05.2018 è intervenuto a metà anno, la contrattazione decentrata non avrebbe potuto concludersi – per quanto veloce – prima di ottobre 2018.

Pertanto, rappresenta semplicemente una forzatura ipotizzare che il nuovo sistema di attribuzione dei premi possa auto applicarsi da subito già alla gestione 2018.

Sarebbe stato necessario che il CCNL del 21/05/2018 specificasse che la decorrenza del nuovo sistema partisse dal 1° Gennaio 2019, scongiurando la complicazione estrema che deriverebbe da un modo “*innovativo*” di gestire i premi, innestato a forza, ad anno iniziato;

**CONSTATATO** che **questa Amministrazione di governo** - in considerazione di quanto evidenziato sopra - **dà quale indirizzo alla Delegazione trattante di parte datoriale, quello di disciplinare gli istituti relativi alla parte variabile, richiamando gli indirizzi di politica redistributiva, definiti dal contratto collettivo parte economica anno 2017;**

**CONSTATATO** che al fine di evitare tensioni e difficoltà – che un utilizzo sagace, pieno e consapevole dell’autonomia negoziale avrebbe dovuto e potuto, invece, evitare - **questa Amministrazione responsabilmente e prudentemente ritiene doveroso sottoscrivere un CCDI, limitato ad alcuni istituti, ad esclusione di altri e, quindi, avvalersi della contrattazione per stralci.**

Il ricorso al sistema del *contratto collettivo decentrato integrativo stralcio* evita di far cadere sul 2018 variazioni rilevanti sull’assetto delle indennità.

Quella sopra descritta è, ad oggi, l’unica soluzione individuata da questa Amministrazione per superare eventuali tensioni con i sindacati e per superare il rebus operativo, legato alla carenza nel vigente CCNL del Comparto “*Funzioni Locali*” di un regime transitorio adeguato.

In ogni caso **rimane sempre salvo lo strumento “dell’atto unilaterale”, previsto dall’art. 8, comma 5, del C.C.N.L. del 21/05/2018**, a mente del quale : “*Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10, l’ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45”;*

**RIBADITO** che i dubbi interpretativi – sopra richiamati - sull’applicazione di alcuni istituti, sia in sede di costituzione che di utilizzo del Fondo per le risorse decentrate, hanno spinto questo Ente locale ad uno spirito di responsabile prudenza ed attesa;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna del 24 maggio 2018, n. 29, con la quale è stato chiarito che *“In linea generale si deve considerare che l'oggetto fondamentale del contratto integrativo decentrato non è la quantificazione delle risorse di cui dispone il fondo (che è rimessa alla valutazione dell'Amministrazione, nel rispetto e con i limiti delle specifiche norme che la disciplinano), ma la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, dei criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione e, sempre a livello di fissazione dei criteri di sistema, di altri argomenti connessi alle prestazioni lavorative dei dipendenti (formazione, sicurezza, orario di lavoro e altro). Per contro, si può osservare che esulano dal contratto integrativo decentrato l'individuazione degli obiettivi, la determinazione del loro valore, l'individuazione del personale da coinvolgere, la fissazione dei criteri di valutazione ...”*;

**DATO ATTO** che - trattandosi di atto di indirizzo - non sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo interno i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D.L. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

**con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge**

### **DELIBERA**

**per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:**

- 1) di precisare che la sottoscrizione del contratto definitivo 2018 avverrà solo dopo e solo se acquisito il parere favorevole, reso dall'Organo di revisione Economico-Finanziaria;
- 2) di prendere atto dell'assenza presso l'Ente della RSU;
- 3) di prendere atto che la contrattazione decentrata acquisisce efficacia giuridica esclusivamente “dopo”, e mai “prima”, di essersi trasferita nella stipulazione del contratto decentrato definitivo, da cui discende il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, che consente di impegnare la spesa, registrando definitivamente *“il vincolo solo provvisorio”*, insorto con la costituzione del Fondo.
- 4) di assegnare alla Delegazione trattante di parte datoriale le direttive, in premessa esplicitate, alle quali, attenersi nello svolgimento della trattativa con le OO.SS. per la definizione del Contratto decentrato integrativo - annualità 2018;
- 5) di trasmettere copia della presente Deliberazione alle OO.SS. di categoria, non appena pubblicata;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul Portale *“Amministrazione Trasparente”* di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione principale, denominata *“Provvedimenti”* - Sotto Sezione, rubricata *“Provvedimenti Organi indirizzo politico”*;
- 8) di dare comunicazione del presente atto deliberativo al Capigruppo Consiliare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

**SUCCESIVAMENTE**

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Marco Giuseppe Rebosio**

**L'ASSESSORE**  
**F.to Ing. Giulio Morandi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suesposta deliberazione viene iniziata oggi, 29.12.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n. 297/2018.

**IL MESSO COMUNALE**  
**F.to Enrica Lombardo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2018

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

**Certifico** io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta **ESECUTIVA il 21.12.2018.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2018

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
**(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)**

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene data comunicazione, oggi, 29.12.2018, con prot. n. 2946 del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2018